
Le imprese che esercitano un'attività artigiana, aventi sede nel territorio provinciale devono essere annotate nell'apposita sezione del registro delle imprese

L'annotazione è obbligatoria, con esclusione delle s.r.l. pluripersonali.

Secondo la Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 (come modificata dalla legge 66/2011, finanziaria 2012), sono annotati nell'apposita sezione gli imprenditori e le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge.

La stessa legge definisce:

- **imprenditore artigiano** colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

- **impresa artigiana** quella che, esercitata dall'imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:

- lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati , e attività di prestazione di servizi;
- l'impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
- l'impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall'art. 9 della L. 53/2008.

L'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

[I soggetti interessati](#)

[Requisiti](#)

[Cosa fare](#)

[Guida Regionale Artigianato](#)

I soggetti interessati

Possono ottenere l'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane:

- le imprese individuali
- le società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008
- le società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008, e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.
- società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.
- le società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008
- le società a responsabilità limitata pluripersonale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008 e possieda la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.

Sono inoltre soggetti ad annotazione:

- i consorzi e le società consortili costituiti fra imprese artigiane
- i consorzi e le società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purché in numero non superiore ad un terzo
- gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreché le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.

Requisiti

Requisiti personali

- a) partecipazione manuale al processo produttivo
- b) possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi

(parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini, panificatori, manutentori del verde, autotrasportatori, lavanderie). In tali trova applicazione l'art. 5, c. 2 della L. R. Toscana, ai fini del riconoscimento dei requisiti artigiani. Pertanto, il Responsabile tecnico/preposto/gestore in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività che lo prevedono, deve coincidere con il titolare dell'impresa individuale o con un socio partecipante di società di persone o di Srl.

c) maggiore età

d) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea

e) per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:

- lavoro autonomo
- lavoro subordinato (non stagionale)
- "assistenza minore"
- asilo
- attesa di occupazione
- protezione sussidiaria

Requisiti dimensionali d'impresa

Per le imprese che non lavorano in serie:

un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese di trasporto:

un massimo di 8 dipendenti;

Per le imprese di costruzioni edili:

un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Cosa fare

Iscrizioni, Modifiche, Cancellazioni

Si ricorda che dal 29 ottobre 2009 l'Albo delle Imprese Artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle Imprese, per cui, dal 1° aprile 2010, tutte le denunce artigiane devono essere inviate solo telematicamente. Si ricorda a questo proposito che, oltre a [ComUnica](#), è stato predisposto l'applicativo on line [DIRE](#), espressamente dedicato alle imprese artigiane.

Per le **imprese artigiane** gli importi dovuti per **diritti di segreteria** sono indicati in questa [Tabella](#)

La guida regionale dell'artigianato

Normativa di riferimento:

- Legge n. 67 del 31.12.1987 - Disciplina dell'artigiano.
- Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
- Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
- Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 ottobre 2009, n. 55/R –Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R)

Registro delle imprese, REA, artigianato

Email

registro.imprese@fi.camcom.it

Note

Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo
<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi>

Ultima modifica

Lun, 09/09/2024 - 12:15

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)

-
- [Whatsapp Whatsapp](#)
 - [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)